

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.2 Modalità di costituzione ed adempimenti conseguenti

Come disposto dall'art. 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 la costituzione della Società di Mutuo soccorso e l'approvazione del relativo statuto devono risultare da atto notarile.

La medesima prescrizione di legge provvede ad individuare gli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati nell'atto costitutivo e che consistono in :

- a) la sede della società ;
- b) i fini per i quali è costituita ;
- c) le condizioni e le modalità di ammissione e di recesso od esclusione dei soci, e i corrispondenti diritti e doveri;
- d) le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale ;
- e) le regole alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni ;
- f) l'obbligo di redigere il processo verbale delle assemblee dei soci, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci ;
- g) la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci con la indicazione delle relative attribuzioni ;
- h) la costituzione della rappresentanza della società, anche in giudizio;
- i) le procedure con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto.

Per l'esercizio delle attività e tenuto conto della rilevanza sociale dell'ente, la legge del 1886 prevede un sistema di attribuzione della personalità giuridica "di diritto" e costituisce l'ente collettivo come soggetto distinto dalle persone dei soci. Al fine di acquisire tale riconoscimento giuridico la Società di Mutuo Soccorso doveva essere registrata presso la cancelleria del Tribunale, previa apposita domanda alla quale si doveva allegare la

copia autentica dell'atto costitutivo o Statuto.

Si definiva così prima della istituzione del Registro delle imprese l'obbligo per le Società di mutuo soccorso di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile competente per territorio.

Anche secondo l'orientamento giurisprudenziale (Trib. di Udine 2 maggio 1985) *"La Società di Mutuo Soccorso, prevista e regolata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, mai abrogata, è una persona giuridica la quale deve essere considerata come una società con caratteri propri e sui generis, che la collocano accanto alla società cooperativa, con la quale ha in comune il principio fondamentale della mutualità anche se l'aspetto economico (pur non potendo essere del tutto escluso essendo presente in ogni attività dell'uomo) occupa una posizione di minore rilievo, con l'effetto che il relativo atto di costituzione può essere iscritto nel registro delle imprese"*.

La recente istituzione del Registro delle Imprese ha però modificato sostanzialmente le regole fissate per le registrazioni e iscrizioni degli enti commerciali e non, cosicché l'obbligo sopra individuato deve essere rivisto alla luce delle nuove disposizioni vigenti in materia.

Il regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. n. 580 del 29/12/1993 ha istituito il Registro delle Imprese così come veniva previsto dall'art. 2188 C.C. unitamente al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative attribuendone la tenuta alle Camere di Commercio. A sua volta l'art. 7 del D.P.R. del 7/12/1995, n. 581 (Regolamento d'attuazione del Registro delle imprese) ha dettato l'elenco dei soggetti che devono iscriversi nel Registro in questione.

A norma di tale disposizione devono iscriversi nel Registro delle Imprese:

- a) gli imprenditori, di cui all'art. 2195 del C.C.,
- b) le società di cui all'art. 2200 del C.C.,
- c) i consorzi di cui all'art. 2612 e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del C.C.,

- d) i G.E.I.E.,
- e) gli enti commerciali,
- f) le società soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1955, n. 218,
- g) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C.,
- h) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del C.C.,
- i) le società semplici di cui all'art. 2251 del C.C..

Come si può osservare, in tale elenco non compaiono le Società di Mutuo Soccorso. La mancata previsione di iscrizione dovrebbe trovare altresì una esplicita motivazione nell'assenza di alcun carattere di impresa in tali enti mutualistici, classificabili come società solamente dal punto di vista del nome che la legge ha attribuito loro. Nonostante sia da ritenere tutto ciò come estremamente chiaro ed esplicito ed ancorché non sussista più alcun presupposto giuridico per l'adempimento dell'iscrizione, non si individua un comportamento univoco da parte delle Camere di Commercio cui è affidata la tenuta del registro delle imprese. Il motivo di tale comportamento non uniforme è da ricercare più in ambito procedurale che in motivazioni giuridiche legislative. Come già indicato le Società di mutuo Soccorso erano iscritte presso le Cancellerie dei Tribunali, cosicché quando a seguito della istituzione del registro delle imprese, tutti i soggetti iscritti presso le Cancellerie sono stati trasferiti automaticamente nel nuovo registro, anche le Società di Mutuo Soccorso si sono ritrovate fra i soggetti inseriti automaticamente nel nuovo elenco. Conseguentemente a tale iscrizione automatica i cancellieri, non disponendo di istruzioni in merito, nel mentre non hanno iscritto le nuove società di mutuo soccorso, spesso non hanno cancellato quelle già iscritte. A tale ultimo proposito occorre segnalare una recente sentenza del Tribunale di Modena del 17 luglio 1998, con la quale viene rifiutata la cancellazione dal Registro delle imprese di una Società di Mutuo Soccorso ritenendo che, per effetto di quanto disposto dell'art. 18 ultimo comma L. 31/12/92 n. 59, che

prevede espressamente la possibilità di iscrizione delle cooperative e degli enti mutualistici nel Registro Prefettizio, le Società di Mutuo Soccorso siano assimilabili, sotto il profilo della disciplina amministrativa, alle società cooperative.

Un approfondimento della motivazione della sentenza permette di rilevare come, in assenza di esplicite disposizioni in materia e nel presupposto di una sostanziale irrilevanza del problema, si cerchi di mantenere il più possibile sotto controllo ogni fenomeno economicamente rilevante. Non condividendo però la motivazione della sentenza citata e nella convinzione che non vi sia più l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, si deve segnalare che l'ente deve provvedere, una volta che si è costituito con atto notarile, a depositare l'atto costitutivo o Statuto presso la Cancelleria del Tribunale per l'emanazione del relativo provvedimento di omologa finalizzato in ogni caso all'acquisizione della personalità giuridica.

In tale fase il Tribunale opera un mero controllo di legittimità verificando esclusivamente il rispetto delle condizioni volute dalla legge ed in particolare i requisiti relativi all'atto costitutivo, alla qualità dei soci ed alla finalità dell'ente.

L'atto di omologa dello Statuto, rappresenta così l'unico atto, di natura giudiziale idoneo a conferire alla Società di Mutuo Soccorso la personalità giuridica.

Tenuto conto di quanto fin qui esposto, si deve ritenere non più valida la norma contenuta nell'art. 7 della legge istitutiva che prevedeva *"la radiazione dal registro delle società legalmente costituite"* per la Società di Mutuo soccorso che, contravvenendo al disposto degli artt. 1 e 2 della L. 3818/1886⁽¹⁾, si mostrasse inadempiente nonostante l'invito del Tribunale civile, su istanza

⁽¹⁾ Il tribunale di Roma con sent. 13 maggio 1975 aveva esteso l'intervento del Tribunale che l'art. 7 limitava al mancato rispetto dell'art. 2 della L. 3818, anche alle altre violazioni contenute nello Statuto e non rilevate in sede di omologazione nonché alle violazioni dell'art. 1 della medesima legge, in forza del rinvio operato dall'art. 2, comma 2.

del pubblico ministero o dei soci, a conformarvisi.

Non dovendo essere iscritte al Registro delle Imprese, le Società di Mutuo Soccorso risultano invece iscrivibili al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.). Cita infatti l'art. 9, 2° comma, del D.P.R. 7 dicembre, 1995, n. 581:

"2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali, la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;"

A sua volta la funzione del R.E.A. è rilevabile dal dettato del comma 3, art. 9 D.P.R. 581/95:

"Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio ... con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali".

Si può rilevare quindi che la denuncia al Repertorio oltre ad avere, come nel caso dell'iscrizione al Registro delle Imprese, la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ricerca anche *"l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle Camere di Commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese"*.

Si può facilmente osservare quindi come la disposizione sia finalizzata a mantenere in vita tutto il patrimonio di informazioni già a disposizione della Pubblica Amministrazione derivante dal Registro ditte, nonché renderlo disponibile per indagini statistiche ed amministrative.

L'iscrizione al R.E.A. mira quindi a segnalare l'esistenza di una serie eterogenea di attività aventi carattere di economicità, ma che mancano del requisito soggettivo di imprenditorialità. Ecco perché le associazioni od enti a carattere non lucrativo che effettuano

operazioni di tipo economico allo scopo di autofinanziarsi, andranno denunciate nel R.E.A., non dovendo essere iscritte nel Registro delle imprese in quanto non effettuano abitualmente operazioni di carattere commerciale.

A titolo esemplificativo potranno essere registrate tra i soggetti non imprenditori che svolgono attività economica anche le organizzazioni no-profit.

Come accennato il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative ha preso in gran parte l'eredità del Registro ditte già tenuto presso le medesime Camere di Commercio. Appare necessario conseguentemente che, in mancanza di disposizioni specifiche, venga fatto riferimento alle norme che regolavano l'iscrizione in quel Registro, e quindi in particolar modo al T.U. n. 2011 del 1934, alla L. 630 del 1981 ed al D.M. 9 marzo 1982.

Nel caso di specie il fondamento normativo dell'iscrizione delle associazioni viene rilevato nell'art. 82 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 29 secondo cui *"gli enti morali autorizzati ad esercitare atti di commercio ... hanno obbligo di produrre alla Camera di Commercio denunce ..."*. A sua volta il D.M. 9 marzo 1982 precisa che *"le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli enti pubblici, morali, associazioni ed altre organizzazioni che svolgano una delle attività ricomprese"* tra quelle previste dall'art. 2195 del C.C..

Come risaputo le Società di Mutuo Soccorso non svolgono attività di natura imprenditoriale e per tale motivo sulla base della sentenza del 1° aprile 1977 n° 170 del TAR dell'Umbria non erano considerate iscrivibili nemmeno nel Registro ditte, in quanto questo rappresentava una sorta di duplicazione ed integrazione di quanto già risultante nei registri delle Cancellerie dei Tribunali.

Come già rilevato però l'avvenuta modificazione delle prescrizioni sopra descritta ha determinato nuove circostanze, proponendo quindi l'obbligo per tali enti di iscrizione al R.E.A. quale unica possibilità residuale di iscrizione.

La denuncia al R.E.A. avviene utilizzando il modulo N1 sezione

B (N2 per la modifica o cancellazione dell'ente dal R.E.A.) distribuito dalle Camere di Commercio ed ha la finalità di denuncia di inizio attività.

L'osservazione di tale modulistica conduce altresì a confermare la rilevazione già formulata che si tende a far rientrare nel R.E.A. tutte le associazioni od organizzazioni a carattere sociale indipendentemente dall'esistenza di un loro obbligo di richiesta della partita Iva, risultando tale tendenza evidenziata dalla richiesta di denuncia al Repertorio delle organizzazioni no-profit. Tenuto conto che all'interno di tale settore si trovano sia associazioni che svolgono una pur marginale attività economica, sia associazioni di volontariato dove tale aspetto è assolutamente assente, si può ritenere che restano fuori dall'iscrizione al R.E.A. solamente gli enti di beneficenza ed assistenza.

Per effetto di quanto disposto, dell'art. 15, comma 7, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 (recante : "*Nuove norme in materia di società cooperative*") le Società di mutuo soccorso sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Tale norma estende infatti anche agli enti mutualistici la vigilanza ministeriale che dovrà esercitarsi con le stesse modalità previste per le società cooperative.

Avendo riguardo a tale ultima disposizione e tenuto conto di quanto espresso dal Ministero del Lavoro nella già citata Circolare 117/92 (v. par. 1) , è opportuno sottolineare come all'atto della costituzione le Società di Mutuo Soccorso siano tenute altresì alla iscrizione al Registro prefettizio, Sezione 9, istituita dall'art. 18 comma 5, della legge 59/92.

Infine, l'art. 10 della legge del 1186, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 474/1945, dispone che le Società di Mutuo Soccorso devono trasmettere al Ministero del Lavoro, per mezzo del sindaco del Comune ove risiedono una copia del proprio statuto e del resoconto di ciascun anno e lo stesso articolo prevede inoltre l'invio delle notizie statistiche che venissero eventualmente

richieste a tali enti. Con la circolare 117/92 il Ministero del Lavoro ha precisato che tale adempimento deve essere assolto inviando la documentazione agli Uffici Provinciali del Lavoro.